

l'esercizio delle deroghe è assoggettato per assicurare la tutela della fauna protetta dalla direttiva 79/409/CEE .

1. **863.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: è soggetto aggiungere le seguenti: , in aggiunta a quanto previsto all'articolo 27,

1. **864.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: è soggetto aggiungere le seguenti: , le sanzioni relative ai soggetti che svolgono attività venatoria anziché il solo esercizio della cattura o detenzione di uccelli, nonché l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite dalla direttiva in oggetto sono stabilite.

1. **865.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: organi aggiungere la seguente: pubblici.

1. **866.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: incaricati della stessa con le seguenti: dello Stato deputati a garantire il rispetto delle prevalenti finalità di protezione ambientale.

1. **867.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della stessa con le seguenti: dallo Stato di verificare il rispetto delle norme

a tutela della fauna omeoterma nell'esercizio della deroga e il rispetto dei limiti stabiliti.

1. **868.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della stessa con le seguenti: dallo Stato.

1. **869.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della stessa aggiungere le seguenti: , nonché la motivazione, con riferimento alle ragioni indicate al paragrafo 1 dell'articolo 9 della citata direttiva.

1. **870.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , fermo restando fino alla fine del periodo con le seguenti: nonché il piano di controllo e di vigilanza che verrà attuato in relazione alle deroghe e l'elenco dei soggetti incaricati dei controlli e della vigilanza, che non può comprendere le guardie volontarie delle associazioni venatorie.

1. **871.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , fermo restando fino alla fine del periodo con le seguenti: , nonché la programmazione dettagliata dell'attività di controllo e di vigilanza, che viene affidata ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27, con esclusione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie.

1. **872.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , fermo restando fino alla fine del periodo con il seguente periodo: La vigilanza e i controlli di cui al periodo precedente sono affidati ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 27, con esclusione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie.

1. **873.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , fermo restando fino alla fine del periodo con il seguente periodo: La vigilanza venatoria e i controlli di cui al periodo precedente sono affidati entrambi al Corpo forestale dello Stato e alle guardie ecologiche e zoofile.

1. **874.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: restando aggiungere le seguenti: l'obbligo di esclusione della caccia e la applicabilità di.

1. **875.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quanto previsto dall'articolo 27, comma 2 con le seguenti: il divieto di autorizzazione all'esercizio di attività venatoria da parte del provvedimento di deroga.

1. **876.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le pa-

role: quanto previsto dall'articolo 27, comma 2 con le seguenti: il procedimento a garanzia dell'uniforme applicazione della tutela dell'avifauna e la prevalenza dell'interesse alla salvaguardia ambientale.

1. **877.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: quanto previsto aggiungere le seguenti: dalle norme a tutela della fauna omeoterma e, in particolare,

1. **878.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: quanto previsto aggiungere le seguenti: a tutela della fauna omeoterma e quanto prescritto.

1. **879.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, dopo le parole: dall'articolo 27, aggiungere le seguenti: comma 1 e.

1. **880.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: comma 2.

1. **881.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ad esclusione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, alle quali non può essere affidata l'attività di controllo e di vigilanza.

1. **882.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini dell'attività di controllo e di vigilanza le guardie volontarie delle associazioni venatorie devono essere affiancate obbligatoriamente dalle guardie ecologiche e zoofile.

1. **883.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le guardie volontarie delle associazioni venatorie alle quali viene affidata l'attività di controllo e di vigilanza non possono esercitare attività venatoria per almeno cinque anni.

1. **884.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In relazione alle deroghe, le regioni, sentite le province, provvedono alla elaborazione di un piano straordinario di controllo e di vigilanza per l'attuazione del quale dovrà essere destinata una adeguata quota di risorse finanziarie.

1. **885.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In particolare, le risorse di cui all'articolo 66, comma 14, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono destinate esclusivamente al potenziamento dell'attività di controllo e di vigilanza.

1. **886.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1. **887.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le deroghe devono contenere un termine espresso di durata, rispettoso del calendario venatorio vigente e strettamente necessario al soddisfacimento delle ragioni di pubblica necessità che ne hanno determinato l'adozione.

1. **888.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: D'intesa con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e le associazioni ambientaliste, le regioni individuano i soggetti abilitati al prelievo ai quali si applica una sovrattassa di euro 1549,37 per il 2002, di euro 2582,28 per il 2003 e di euro 5164,57 per gli anni successivi.

1. **889.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai soggetti abilitati al prelievo in deroga, individuati dalle regioni, d'intesa con l'Istituto nazionale di fauna selvatica (Infs) e le associazioni di protezione ambientale, la tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 19792, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995 è stabilita in euro 516,46.

1. **890.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Costituiscono soggetti abilitati al prelievo in deroga: il Corpo forestale dello Stato e la Guardia di finanza.

1. **891.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: I carabinieri in pensione sono i soggetti abilitati.

- 892.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La realizzazione delle deroghe è riservato esclusivamente al corpo forestale dello Stato.

- 893.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le guardie forestali sono i soli soggetti abilitati al prelievo in deroga.

- 894.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: I soggetti con le seguenti: Esclusivamente le guardie forestali ed i ricercatori universitari possono essere.

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: in deroga aggiungere la seguente: e.

- 895.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: soggetti aggiungere le seguenti: laureati, preparati ed.

- 896.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la pa-

rola: soggetti aggiungere le seguenti: scelti fra i membri del Corpo forestale dello Stato.

- 897.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: abilitati con le seguenti: autorizzati dallo Stato.

- 898.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: abilitati aggiungere le seguenti: a catturare o detenere nei limiti del.

- 913.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: abilitati aggiungere le seguenti: preparati ed autorizzati.

- 905.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: abilitati aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 19, comma 2,

- 910.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: abilitati aggiungere le seguenti: tra quelli di cui al comma 1 dell'articolo 4.

- 911.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola:

abilitati *aggiungere le seguenti*: , tra i quali non rientrano comunque i cacciatori e le guardie venatorie,

- 1. 899.** Carlucci, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Licastro Scardino.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: abilitati aggiungere le seguenti: , tra cui non possono essere ricompresi cacciatori,

- 1. 900.** Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: abilitati aggiungere le seguenti: , che non possono comunque prevedere l'inclusione dei cacciatori,

- 1. 901.** Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: abilitati aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle guardie venatorie,

- 1. 902.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: prelievo aggiungere le seguenti: comunque sempre non venatorio, esercitato.

- 1. 914.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: in deroga con le seguenti: non venatorio.

- 1. 915.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole:

in deroga aggiungere le seguenti: , le condizioni obiettivamente verificabili idonee a consentire impieghi misurati di piccole quantità di determinati uccelli nonché i metodi selettivi di cattura e detenzione.

- 1. 903.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in deroga aggiungere le seguenti: e la stima della popolazione di fauna selvatica sul territorio.

- 1. 904.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in deroga aggiungere le seguenti: e la modalità di esercizio di prelievo.

- 1. 907.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in deroga aggiungere le seguenti: e le condizioni di rischio.

- 1. 908.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in deroga aggiungere le seguenti: nonché una valutazione dei danni che possano arrecare ai fondi.

- 1. 909.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in deroga aggiungere le seguenti: nonché i soggetti addetti all'esercizio di pratiche di dissuasione pacifica sull'avifauna.

- 1. 912.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in deroga aggiungere le seguenti: , ai quali viene applicata una sovrattassa erariale di euro 516,46 per ogni specie oggetto della deroga,

1. **916.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: vengono aggiungere le seguenti: autorizzati nominalmente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tra quelli.

1. **917.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: individuati aggiungere le seguenti: , in numero non superiore a cinque per provincia.

1. **918.** Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: individuati aggiungere le seguenti: , in numero non superiore a otto per provincia.

1. **919.** Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: individuati aggiungere le seguenti: , in numero non superiore a dieci per provincia.

1. **920.** Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire la

parola: regioni con le seguenti: associazioni ambientaliste e a tutela della fauna selvatica omeoterma.

1. **922.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dalle regioni, aggiungere le seguenti: su proposta delle associazioni ambientaliste,

1. **921.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dalle regioni, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,

1. **923.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: d'intesa fino alla fine del periodo con il seguente periodo: Fermo restando che la deroga non può in nessun caso costituire esercizio di caccia, le regioni non possono estendere la stagione di caccia oltre il 31 gennaio.

1. **925.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: d'intesa con con la seguente: sentiti.

1. **926.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: d'intesa con aggiungere le seguenti: il Corpo forestale dello Stato, nonché con.

- 1. 927.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: d'intesa con aggiungere le seguenti: il Corpo delle guardie ecologiche, nonché con.

- 1. 928.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: d'intesa con aggiungere le seguenti: le associazioni ambientaliste, nonché con.

- 1. 929.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed.

- 1. 924.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ambiti territoriali di caccia (ATC) aggiungere le seguenti: , integrati con un numero di esperti ornitologi e membri designati dalle associazioni ambientaliste in modo da non rendere prevalenti gli esponenti delle associazioni venatorie,

- 1. 931.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: ed i comprensori alpini.

- 1. 932.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fra quelli previsti dall'articolo 19, comma 2.

- 1. 935.** Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fra quelli previsti per il controllo faunistico dall'articolo 19, comma 2.

- 1. 934.** Luigi Pepe, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fra quelli previsti per l'attuazione dei piani di cui all'articolo 19, comma 2.

- 1. 936.** Azzolini, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché con le associazioni che hanno quale scopo la tutela della fauna oggetto di deroga.

- 1. 933.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché con l'Arma dei carabinieri.

- 1. 937.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché con la Guardia di finanza.

- 1. 938.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: al fine di garantire che nelle zone oggetto di deroga non avvenga l'esercizio della caccia a fini di diporto.

- 1. 939.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È condizione necessaria e prope-deutica all'esercizio delle deroghe la conduzione di studi da parte di organismi scientifici riconosciuti per i censimenti sul territorio nazionale di ogni specie di fauna selvatica.

- 1. 941.** Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe possono essere esercitate solo a condizione che siano condotti censimenti della fauna su tutto il territorio nazionale.

- 1. 940.** Carlucci, Zanella, Pecoraro Scanio, Licastro Scardino.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I proprietari dei terreni su cui è previsto l'esercizio delle deroghe possono opporsi all'ingresso dei soggetti destinati all'effettuazione delle deroghe stesse.

- 1. 942.** Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui l'effettuazione delle deroghe sia condotta in modo insoddisfacente rispetto alle condizioni stabilite, viene sospesa l'applicazione dell'articolo 842 del codice civile.

- 1. 948.** Rocchi, Grillini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando l'esercizio delle deroghe sia condotto in modo insoddisfacente rispetto alle condizioni stabilite, viene sospesa l'applicazione dell'articolo 842 del codice civile.

- 1. 1048.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I proprietari o conduttori dei terreni che si trovano nelle regioni interessate dalle deroghe possono opporsi alla conduzione delle deroghe stesse.

- 1. 947.** Rocchi, Grillini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe di cui al presente provvedimento non possono avere finalità né ludiche né sportive.

- 1. 943.** Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Essendo la deroga misura straordinaria motivata da situazioni di pubblica necessità ed emergenza, è vietato l'esercizio di deroghe a scopo ricreativo.

- 1. 944.** Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I piccoli uccelli non possono essere oggetto di deroghe.

- 1. 945.** Rocchi, Grillini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I piccoli uccelli sono esclusi dall'applicazione delle deroghe.

- 1. 1038.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È escluso l'esercizio delle deroghe sulle specie insettivore.

1. **946.** Rocchi, Grillini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La facoltà di deroga di cui al presente articolo è preclusa alle regioni e alle provincie autonome che non abbiano provveduto alla istituzione delle oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta degli uccelli selvatici.

1. **949.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ciascuna regione può derogare per una sola volta in dodici anni alle citate disposizioni comunitarie e per un periodo non superiore alla durata di una stagione venatoria.

1. **950.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure di cui al comma 2 vengono adottati previa valutazione da parte dell'INFS della determinazione della funzione delle specie come indicatori di inquinamento.

1. **951.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le maggiori spese determinate per l'attuazione della presente legge sono co-

perle dal corrispondente aumento della tassa di concessione per l'esercizio dell'attività venatoria.

1. **952.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Allo scopo di garantire circostanziate valutazioni sulla consistenza numerica delle specie, ogni regione istituisce un ufficio dei censimenti sotto la sorveglianza dell'INFS.

1. **953.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel valutare l'opportunità delle deroghe deve essere considerata l'influenza delle polluzioni chimiche sul livello delle popolazioni naturali.

1. **954.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo è rinviata all'anno 2050.

1. **955.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il requisito della protezione minima della fauna su tutto il territorio nazionale - i cui livelli debbono essere più che soddisfacenti -, prescritto dalla direttiva 79/409 CEE, è prioritario rispetto a qualunque esercizio di deroga.

1. **956.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La caccia tradizionale in deroga è vietata.

1. **957.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli uccelli di cui sia accertata la qualità di indicatori biologici sono esclusi da qualsiasi forma di deroga.

1. **958.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Negli ambiti territoriali di competenza degli enti che adottano la disciplina derogatoria, le zone di protezione della fauna selvatica devono rappresentare oltre il 50 per cento del territorio agro-silvo-pastorale.

1. **959.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo svolgimento di prelievo in deroga consente ai soggetti abilitati di non accedere più nell'ambito territoriale della provincia di residenza, nè ad altri ATC.

1. **960.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attività venatoria esercitata in deroga è vietata nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica.

1. **961.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il prelievo in deroga è consentito solo per un giorno.

1. **962.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti territoriali che esercitano la deroga devono ridurre a quindici giorni il proprio calendario venatorio.

1. **963.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La durata massima del prelievo di cui al presente articolo è fissata in giorni quindici.

1. **964.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'arco di tempo del prelievo durante il quale viene eseguita la deroga non può essere superiore a giorni quattordici.

1. **969.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine massimo di durata delle deroghe non può comunque essere superiore a sessanta giorni.

1. **965.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il numero dei capi prelevabili in deroga non può superare i dieci per anno.

- 1. 966.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il numero dei capi complessivamente prelevabili nel periodo di deroga non può essere superiore a 17 .

- 1. 1040.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le norme della disciplina derogatoria sono comunque contenute entro il termine temporale strettamente necessario al soddisfacimento delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione e non possono essere rinnovate per più di una volta.

- 1. 967.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualunque intervento relativo all'esercizio in deroga è vietato.

- 1. 968.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe, concordate con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, hanno una durata strettamente limitata al conseguimento del fine che ne abbia determinato l'adozione, la cui sussistenza è approvata con parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

- 1. 970.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'esercizio delle deroghe non sono ammessi i cacciatori.

- 1. 971.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'effettuazione delle deroghe vengono incaricati gli agenti del Corpo forestale dello Stato che abbiano seguito un apposito corso triennale.

- 1. 972.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni regione, solo ad una provincia ogni anno può essere concessa l'effettuazione delle deroghe.

- 1. 973.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La regione è tenuta al risarcimento allo Stato di una somma non inferiore a un miliardo di euro per ogni inadempimento di cui al presente comma.

- 1. 974.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora tali indicazioni non siano rispettate, la regione è tenuta al risarcimento del danno ambientale.

- 1. 975.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'individuazione degli ATC e

dei comprensori alpini si procede al sorteggio per un numero non superiore ad uno per ogni regione.

- 976.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ubicazione degli impianti non è ammessa in territorio urbano.

- 977.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'uso delle trappole nell'esercizio delle deroghe è vietato, parimenti alla vendita e all'acquisto di esse.

- 978.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tutti i soggetti autorizzati devono essere indicati nominativamente.

- 979.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In modo tassativo le deroghe possono riguardare esclusivamente la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli di piccole quantità in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo; viene esclusa l'uccisione a qualunque titolo dell'avifauna.

- 980.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I luoghi che presentano fenomeni di dissesto idrogeologico sono

esclusi dall'esercizio delle deroghe fino al risanamento delle condizioni di crisi ambientale.

- 981.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'identificazione di metodi incruenti nell'applicazione delle deroghe, le regioni bandiscono concorsi riservati ai laureati in zoologia.

- 982.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli animali da allevamento sono gli unici oggetti della deroga ammessi.

- 983.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995 è aumentata del 50 per cento per tutti i soggetti abilitati al prelievo in deroga.

- 985.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai cacciatori che esercitano il prelievo in deroga è applicata la tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, aumentata dell'80 per cento.

1. **986.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini di tale individuazione, gli ATC ed i comprensori alpini selezionano i cacciatori di esperienza almeno quarantennale laureati in zoologia.

1. **987.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'individuazione di cui sopra può riguardare esclusivamente chi, già cacciatore, non abbia più esercitato l'attività venatoria da non meno di 10 anni.

1. **988.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'attuazione delle deroghe e si deve ricorrere solo a personale dello Stato come soggetti abilitati.

1. **989.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La polvere da sparo non può figurare tra i mezzi di attuazione delle deroghe.

1. **990.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente

periodo: A cura delle regioni sono previsti corsi rivolti ai soggetti abilitati sull'uso dei mezzi da impiegare nelle deroghe; tali corsi non possono avere durata inferiore a otto mesi.

1. **991.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle regioni è affidato il compito della sorveglianza sull'adozione dei mezzi di cui al presente comma.

1. **992.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'uso di armi da fuoco a più di un colpo è vietato .

1. **993.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È in ogni caso vietato il ricorso alle reti da uccellazione .

1. **994.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La valutazione sui mezzi adottati è affidata al Ministro dell'interno .

1. **995.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono vietati mezzi capaci di inibire o ridurre le capacità canore degli animali.

1. **996.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è consentito il ricorso a mezzi che causino dolore o sofferenze agli animali.

1. **997.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'applicazione delle deroghe di cui al presente comma è subordinata al reperimento di innovazione tecnologiche in grado di minimizzarne l'impatto ambientale.

1. **998.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle aree montane non sono collocabili impianti.

1. **999.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono sospese le deroghe dalle quali derivi inquinamento acustico.

1. **1000.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È prevista con apposito piano regionale la delocalizzazione degli impianti esistenti al fine di adeguarli alla disposizione del presente articolo.

1. **1001.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente

periodo: Da parte delle regioni vengono organizzati addestramenti al riporto per i soggetti abilitati.

1. **1002.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Un'area di rispetto di almeno 300 chilometri deve essere assicurata al fine di garantire che le rotte migratorie siano escluse dall'esercizio delle deroghe.

1. **1003.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I tempi di attuazione delle deroghe salvaguardano le fasi di crescita dell'avifauna selvatica.

1. **1004.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'epoca di riproduzione dell'avifauna non deve coincidere con il calendario delle deroghe.

1. **1005.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La concomitanza tra il periodo di deroga e le fasi di nidificazione è vietata.

1. **1006.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli impianti non possono trovarsi a meno di 100 chilometri dal più vicino centro urbano.

1. **1007.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'aucupio non può figurare tra i metodi di prelievo.

1. **1008.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le riserve di caccia costituiscono l'unico ambito di esercizio delle deroghe.

1. **1009.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nessuna forma di abbattimento può essere intesa quale prelievo.

1. **1010.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle isole ricadenti nel territorio delle regioni a statuto ordinario non possono essere applicate le deroghe di cui al presente articolo.

1. **1011.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La norma regionale esclude il territorio delle comunità montane dell'esercizio delle deroghe.

1. **1012.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui la deroga consista nell'autorizzazione al personale dello Stato autorizzato ad abbattere una o più specie protette dalla direttiva 79/

409/CEE, un ugual numero di specie cacciabili dovrà essere cancellato dal calendario venatorio.

1. **1013.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Rimane sempre vietata la caccia ai passeri ed allo storno .

1. **1014.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso è permesso utilizzare le deroghe per ampliare l'elenco delle specie cacciabili .

1. **1015.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applicano le deroghe alla caccia degli uccelli ittiofagi .

1. **1016.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe non si applicano alla caccia degli uccelli rapaci .

1. **1017.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per disciplinare le modalità di esercizio di qualsiasi deroga all'articolo 8 della direttiva 79/409/CEE è sempre obbligatoria l'autorizzazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio .

1. **1018.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni e l'Istituto nazionale della fauna selvatica, stabilisce uno speciale calendario per il prelievo venatorio in deroga di durata non superiore a giorni quindici all'interno dei quali le singole regioni possono inserire i rispettivi calendari.

1. **1019.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito temporale definito dal calendario nazionale relativo al prelievo in deroga, fissato con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e quantificabile in un massimo di trenta giorni annui nell'ambito della stagione venatoria e solo da parte del capo forestale dello Stato, le regioni possono apportare modifiche che non allunghino ulteriormente tale periodo .

1. **1020.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il calendario nazionale relativo al prelievo in deroga è stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni, e non è derogabile dalle singole regioni.

1. **1021.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'orario di caccia in deroga può essere stabilito solo entro le sei antimeridiane e le nove antimeridiane.

1. **984.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È vietato prelevare capi delle specie oggetto di deroga dalle ore nove alle ore cinque.

1. **1022.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le ore nelle quali è esercitabile il prelievo in deroga non possono superare ore tre al giorno.

1. **1023.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti abilitati possono esercitare il prelievo in deroga esclusivamente dalle ore cinque alle ore otto.

1. **1024.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel medesimo provvedimento con cui si dispone la deroga, la regione dispone il dimezzamento dei limiti numerici relativi al diritto di accesso da parte dei cacciatori agli ambiti territoriali della provincia di residenza.

1. **1025.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine massimo di durata delle deroghe non può comunque essere superiore a sessanta giorni.

1. **1026.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente